ORDINE dei GEOLOGI
della Lombardia

Alla c.a. Iscritti all'Ordine Regionale
dei Geologi della Lombardia
Loro sedi

e, p.c.

Alla c.a. Sigg.ri Presidenti
Ordini Regionali dei Geologi
Loro sedi

Alla c.a. Sig. Presidente
Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna 40
00193 Roma

Milano, 23/12/2016
ns. rif. Prot. 144/2016

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.b del D.Lgs 50/2016 per perizia geologica, geotecnica e sismica dell'area esterna alla caserma dei Carabinieri per ampliamento edificio CIG Z1C1C26A40
Diffida a partecipare alla selezione.

Lo scrivente Ordine dei Geologi della Regione Lombardia,

- presa visione degli atti relativi alla procedura avente ad oggetto "Perizia geologica, geotecnica e sismica area esterna alla caserma dei carabinieri per ampliamento edificio", nonché i relativi elaborati messi a disposizione dalla stazione appaltante e i documenti previsti dalla normativa di riferimento

- rilevato che la procedura risulta inficiata da plurimi vizi di illegittimità tra i quali in particolare:
  - commistione tra prestazione professionale e prestazione d'impresa
  - carenza di giustificazione del piano di indagine
  - insussistenza della determinazione analitica del compenso
  - inosservanza del principio di decoro della professione

- tenuto conto che è già stato inoltrato al Comune di Pioltello l'atto di significazione ed istanza con invito all'annullamento in autotutela dei provvedimenti di indizione della procedura e dei successivi connessi provvedimenti, nonché il conseguente invito a successiva pubblicazione ed emanazione di nuova procedura in accoglimento dei rilievi presentati

ORDINE dei GEOLOGI
della Lombardia

DIFFIDA

gli iscritti all'Ordine dei Geologi della Lombardia a riscontrare la lettera di invito della procedura in oggetto, intima a quanti avessero già inoltrato offerte a ritirarle, diffida gli iscritti dal ricevere l'incarico anche successivamente alla scadenza della procedura - qualora persista il difetto di accoglimento delle istanze presentate - avverte che il mancato rispetto della presente diffida comporterà per l'iscritto l'avvio di un procedimento disciplinare

INVITA

gli Ordini Regionali dei Geologi in indirizzo a dare la massima diffusione della presente diffida ai propri iscritti.

Distinti saluti.

Ordine dei Geologi della Lombardia
Il Presidente
Dott. Geol. Gaetano Butticè

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA
Via G.B. Pirelli, 26 – 20124 MILANO – Tel. 0266981130
Cod. Fisc. 9710908156 – E-mail: segreteria@geolomb.it PEC: segreteria@pec.geolomb.it

ORDINE dei GEOLOGI
della Lombardia

Spett.le
Comune di Pioltello
Ufficio Tecnico
Arch. Paolo Margutti
E-mail: p.margutti@comune.pioltello.mi.it
Pec: protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it

Milano, 23/12/2016
ns. rif. Prot. 145/2016

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c2 lett.b del D.Lgs 50/2016 per perizia geologica, geotecnica e sismica area esterna alla caserma dei carabinieri per ampliamento edificio
Atto di significazione ed invito con istanza in autotutela

Lo scrivente Ordine dei Geologi della Lombardia, presa visione degli atti relativi alla procedura per "Perizia geologica, geotecnica e sismica area esterna alla caserma dei carabinieri per ampliamento edificio" CIG Z1C1C26A40, rileva una serie di vizi di illegittimità per i quali chiede la rettifica/annullamento della procedura.

1. Commistione tra prestazione professionale e indagini geognostiche

Nella procedura di gara pubblicata i compensi previsti per la prestazione professionale e le indagini geognostiche non sono distinti.

I compensi devono essere distinti perché afferiscono a due operatori economici diversi, il primo al professionista che redige le relazioni tecniche e il secondo all'impresa che esegue le indagini; in difetto risulta impossibile la determinazione del compenso professionale, determinazione che è necessaria sia per la verifica del rispetto del decoro della professione (Art. 2233 Codice Civile) sia per il confronto con le tariffe professionali previgenti, che non possono essere superate con le nuove modalità di calcolo (Art. 1 comma 4 DM 143/2013).

Pertanto la richiesta di offerta dovrà essere corretta emettendo due procedure diverse (una per l'affidamento della prestazione professionale con destinatario un professionista, l'altra per l'affidamento delle indagini con destinatario una impresa) o, in alternativa, prevedendo un'unica procedura dove sia esplicitato che saranno ammessi solo i soggetti qualificati come Professionisti iscritti all'Albo professionale e che le indagini dovranno essere affidate in subappalto dal professionista incaricato a una impresa specializzata, distinguendo in ogni caso i compensi previsti per le due diverse voci di costo.

2. Carenza di giustificazione del piano di indagine

Nella procedura di gara pubblicata è stato specificato un piano di indagine, senza averlo adeguatamente giustificato.

Le indagini geotecniche sono sotto la responsabilità del progettista (DM 14/01/08 Cap. 6.2.2) e, unitamente a quelle geologiche e geofisiche devono essere progettate, dirette ed interpretate dal professionista incaricato, che le deve ritenere idonee e sufficienti a redigere il modello geologico ed il modello geotecnico, adeguate alla tipologia di intervento e rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente.

Se la stazione appaltante ritiene che l'insieme delle prove indicate sia sufficiente a caratterizzare compiutamente il suolo ed il sottosuolo sotto il profilo geologico, stratigrafico, idraulico, idrogeologico, sismico e geotecnico deve darne motivazione nel bando, allegando una perizia preliminare di un tecnico di adeguata competenza che giunga a queste conclusioni.

Viceversa, il professionista incaricato deve essere libero di scegliere la tipologia, il numero e la profondità di indagine che crede perché egli si assume la responsabilità di dichiarare che quelle indagini gli hanno permesso di ottenere le informazioni necessarie a sviluppare i modelli geologico e geotecnico necessari alla progettazione.

Pertanto è opportuno affidare l'incarico professionale prima della identificazione delle prove geognostiche da realizzare, lasciando al professionista incaricato l'onere di progettare il piano di indagine da affidare in un secondo momento all'impresa; in alternativa, laddove il piano di indagine è già stato progettato da un tecnico di adeguata competenza, è necessario allegare la relazione che ha permesso a tale tecnico di individuare queste indagini come sufficienti a caratterizzare l'area da investigare.

3. Insussistenza della determinazione analitica del compenso

Nella procedura di gara pubblicata non è stato indicato il metodo per la determinazione del compenso.

La Linea Guida n. 1/2016 di ANAC sul D.LGS. 50/2016 indica che "per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri economici fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17/06/2016", criteri sviluppati con tabelle differenziate per tipologia di lavoro e difficoltà della prestazione.

Non essendoci noto l'importo dell'opera non ci è possibile valutare in questa fase l'importo dei corrispettivi da porre a base di gara, ma si ribadisce sin d'ora che i corrispettivi da determinare sono due, uno per la Relazione geologica ed uno per la Relazione geotecnica.

Pertanto la Richiesta di Offerta dovrà essere modificata predisponendo un calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara per la Relazione geologica e per la Relazione geotecnica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel DM 17/06/2016 e della Linea Guida ANAC n. 1/2016 sui Servizi di Ingegneria ed Architettura.

4. Inosservanza del principio di decoro della professione

L'Art. 2233 del Codice Civile recita che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"; il compenso qui definito risulta improponibile e irrispettoso del decoro della professione anche se non si volesse tener conto dei corrispettivi a base di gara indicati nel DM 17/06/2016.

I costi delle sole indagini indicate, che come detto sono da aggiungere ai costi delle prestazioni professionali, superano infatti l'importo a base di gara.

Facendo riferimento a prezzari pubblici (peraltro vecchi di 5 anni) i costi delle prove sarebbero:

SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO		€	N/m	€
L15001	Trasporto	1464,44	1	1464,44
L15002a	Postazione	411,53	1	411,53
L15003	Perofrazione < 20 M	95,06	10	950,60
L15007	Prelievo Campioni Indist.	143,02	4	572,08
L15009	SPT	127,69	4	510,76
L15021	Cassette Catalogatrici	29,4	2	58,80
PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE				
L15026	Trasporto	363,58	1	363,58
L15027	Postazione	102,64	4	410,56
L15028	Penetrometro Superpesante	33,84	7	947,52
INDAGINE MASW (Da prezziario Provincia di Trento)				
4.5a	Fino A 100 M	506,48	1	506,48
4.5.4	Interpretazione	100,00		100,00
CAMPIONI				
L15034	Estrusione	15,57	4	62,28
L15035	Contenuto. Acqua	12,11	4	48,44
L15037	Limiti	63,42	4	253,68
L15041	Granulometria e Aerometria	124,65	4	498,60
L15043	Prove Edometrica	256,02	1	256,02
L15049	Prova di Taglio	152,23	1	152,23
TOTALE PARTE IMPRENDITORIALE				**7567,60**

N.B.: in assenza di specifiche indicazioni, nel calcolo si è ipotizzato un carotaggio di 10 m di profondità, prove penetrometriche fino a 7 metri, il prelievo di 4 campioni, 1 prova edometrica e 1 di taglio.

E' del tutto evidente che, non essendo l'importo a base di gara nemmeno sufficiente a coprire i costi imprenditoriali delle prove, non è disponibile alcun importo per compensare l'attività professionale di redazione della Relazione geologica e della Relazione geotecnica.

Questo fatto, oltre a rappresentare un illecito nei confronti dall'Art. 2233 del Codice Civile, costituisce anche un illecito per il professionista Geologo all'Art. 18 del Codice deontologico dei Geologi.

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenesse di volersi affidare a strumenti diversi dai prezzari pubblici per individuare i costi d'impresa, dovrà evidentemente darne pubblico riscontro, dettagliando l'analisi per la determinazione del costo di indagine.

Pertanto la procedura di gara dovrà essere corretta prevedendo un corrispettivo per la Relazione geologica, un corrispettivo per la Relazione geotecnica adeguati all'Art. 2233 del Codice Civile e, nel caso si vogliano mantenere nella stessa procedura la prestazione professionale e la prestazione d'impresa, anche un importo distinto per le indagini, desunto da prezzari pubblici o giustificato da analisi del prezzo.

5. Conclusioni

Con la presente invitiamo il Comune a dare riscontro formale all'istanza qui presentata e provvedere alla rettifica oppure all'annullamento con riedizione del bando, accogliendo le istanze presentate dall'Ordine del Geologi della Lombardia che si riserva, in difetto di riscontro, di procedere nei termini di legge con ricorso giurisdizionale, onde tutelare gli interessi legittimi della categoria rappresentata.

Si informa altresì che contestualmente alla presente istanza viene inoltrata diffida ai Geologi iscritti all'Albo dal partecipare alla procedura in oggetto, comprensiva dell'invito a ritirare offerte eventualmente già presentate e con espresso avvertimento che il mancato rispetto della diffida comporterà per l'iscritto l'avvio di un procedimento disciplinare.

Distinti saluti.

Ordine dei Geologi della Lombardia
Il Presidente
Dott. Geol. Gaetano Butticè